

**REGOLAMENTO ATTUATIVO (CIRCOLARE
ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO) PER LA
FORMAZIONE CONTINUA**

*Approvata dall'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera
n.7 del 9 aprile 2021*

La presente circolare fa espresso riferimento al Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014 e successive modifiche, che disciplina le modalità per assolvere gli obblighi di formazione continua da parte degli avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

Finalità

La presente circolare è emanata sulla base dell'art.9 del Regolamento per la formazione continua, secondo il quale i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti. Con la presente si intende quindi dare attuazione al regolamento per la formazione continua tramite la specificazione delle modalità e dei criteri adottati da questo Consiglio in relazione all'organizzazione ed all'accreditamento delle attività formative, al fine di fornire indicazioni omogenee che consentano al Consiglio di garantire il miglior coordinamento possibile dell'attività formativa

Art.1 – Obblighi formativi (durata, regolarità, limiti, compensazioni)

I. Sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Grosseto, nonché gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di Enti pubblici, gli Avvocati stabiliti, ed i tirocinanti abilitati, ciò a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale. L'obbligo decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione, salvo specifici casi di esenzioni ed esoneri.

Il regolare assolvimento di tale obbligo è condizione di permanenza nell'Albo, negli Elenchi o Registri.

II. Ai sensi dell'art.6 del regolamento per la formazione continua, gli iscritti devono conseguire un minimo di 15 crediti formativi (di cui 3 nelle materie obbligatorie¹) per ogni anno solare e per un minimo di 60 crediti (di cui 9 nelle materie obbligatorie) nel triennio formativo di riferimento. Il

¹ Ai sensi dell'art. 15, IV co., del regolamento per la formazione del CNF le materie obbligatorie sono ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale.

numero di crediti formativi in modalità formazione a distanza o *e-learning* non può superare il 40% del totale dei crediti da conseguire nel triennio (ovvero fino ad un massimo di 24 crediti).

III. La compensazione dei crediti formativi maturati è consentita tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo, nella misura massima di 5 crediti formativi per anno, previa espressa richiesta dell'interessato da inoltrare mediante apposita istanza al Consiglio dell'Ordine. È sempre esclusa la compensazione dei crediti per la materia di deontologia ed etica professionale.

Art.2 – Organizzazione di attività formativa (criteri in conformità al Piano per l'offerta formativa, soggetti abilitati, riferimenti normativi per i crediti riconosciuti)

I. L'attività formativa consiste in attività di aggiornamento e formazione così come individuate dall'art.2 del regolamento 6/2014 del CNF.

II. Gli eventi formativi possono essere organizzati dal Consiglio dell'Ordine, dalle Associazioni forensi presenti sul territorio, dal CNF, da enti pubblici o privati che possano dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti l'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienza nello svolgimento delle attività formative.

III. Le Associazioni forensi del territorio cooperano con il Consiglio dell'Ordine per l'organizzazione degli eventi formativi, dando precedenza agli aggiornamenti in materia di novità normative e giurisprudenziali nonché, qualora venga redatto il piano dell'offerta formativa, agli argomenti ivi individuati.

Art.3 – Criteri per l'accreditamento di eventi formativi (tempi di anticipo per invio della richiesta; organizzati da associazioni forensi; organizzati da terzi; diffusione dei programmi)
allegare il modulo del CNF per le richieste di accreditamento

I. L'accreditamento preventivo delle attività formative viene concesso, oltre alle associazioni forensi, ai soggetti, pubblici o privati, che possano dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti l'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienza nello svolgimento delle attività formative.

II. Ai fini dell'accreditamento il Consiglio, tramite la commissione per la formazione, procede allo svolgimento di una istruttoria volta a valutare la sussistenza dei criteri di cui all'art.21 del regolamento n.6/2014 del CNF, che si intende integralmente richiamato, e sulla cui base saranno graduati i crediti concessi.

III. La domanda di accreditamento degli eventi formativi dovrà indicare data e luogo di svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere corredata del programma dell'evento, riportare la metodologia didattica adottata (lezione frontale, tavola rotonda, simulazione etc.) nonché del CV sintetico dei relatori,

volto ad attestare la loro competenza specifica in relazione all'evento. Qualora l'evento sia organizzato da soggetti diversi dal Consiglio e dalle Associazioni forensi dovranno essere altresì specificate le modalità di controllo della continua ed effettiva partecipazione.

IV. La richiesta di accreditamento dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di effettivo svolgimento degli stessi, ovvero almeno un mese prima in caso di corsi o master di durata superiore a due giornate, al fine di consentire lo svolgimento di una adeguata istruttoria.

Nel caso in cui sia in vigore un piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio ai sensi dell'art.23 del regolamento formazione saranno accreditate prioritariamente quelle attività che si inseriranno all'interno del suddetto programma.

V. All'esito dello svolgimento degli eventi l'associazione o l'ente organizzatore dovrà inviare entro e non oltre 10 giorni al Consiglio un breve resoconto dell'evento svolto al fine di consentire al Consiglio lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art.23, IV co., reg. 6/2014.

VI. Degli eventi accreditati il Consiglio provvederà a dare adeguata diffusione tra gli iscritti mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed eventualmente anche tramite altri canali di comunicazione diretta agli iscritti (e-mail, chat, pagina facebook etc.)

Art.4 – Limiti al riconoscimento di crediti formativi per le attività accreditate e verifica della partecipazione

I. Per le attività formative preventivamente accreditate presso il Consiglio della durata di una giornata, i crediti verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dall'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 30 minuti in entrata ed in uscita; per la partecipazione ad eventi di durata superiore articolati in più giornate i crediti verranno riconosciuti soltanto laddove risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'80% dell'evento.

II. Il Consiglio metterà a disposizione degli iscritti adeguati mezzi per la verifica e la registrazione della presenza agli eventi formativi organizzati dal Consiglio stesso o dalle Associazioni forensi, mentre gli organizzatori esterni di eventi regolarmente accreditati dal COA dovranno fornire riscontro della effettiva presenza dei partecipanti mediante adeguati strumenti di registrazione e verifica (registrazione delle presenze mediante foglio delle firme ovvero rilascio di attestato di partecipazione), nel rispetto dei limiti di tolleranza menzionati al comma I.

Art.5 – Patrocinio del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio può deliberare, ove richiesto, di concedere il proprio patrocinio ed il conseguente utilizzo del logo del Consiglio per gli eventi di cui viene richiesto l'accREDITAMENTO in seguito allo svolgimento dell'istruttoria, a fronte della presentazione di un preventivo di spesa dettagliato,

limitatamente al rimborso o al pagamento diretto da parte del Consiglio delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento, da intendersi:

- spese per l'affitto della sala ove l'evento dovrà svolgersi, laddove scelta tra quelle convenzionate con l'Ordine;
- spese di trasferta dei relatori dell'evento (biglietti a/r ovvero rimborso chilometrico forfettario come da tabella ACI e pernottamento presso strutture convenzionate con l'Ordine)

Negli altri casi e sempre a seguito di adeguata istruttoria, sarà possibile per il Consiglio deliberare la concessione del patrocinio a titolo gratuito per gli eventi accreditati. Il riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio non costituisce di per sé automatico riconoscimento di crediti formativi.

Art.6 – Attività valutate ai fini del conseguimento degli obblighi formativi

Sono valutate i fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, sempre nel rispetto dei criteri determinati dall'art.2, 3 e 21 del regolamento 6/2014 e nei limiti massimi determinati dall'art.20 del medesimo regolamento, da intendersi qui integralmente richiamati, le seguenti attività:

- a. Svolgimento di relazioni a convegni o lezioni in materia giuridica nella misura di un credito aggiuntivo rispetto ai crediti riconosciuti dalla partecipazione all'evento, se accreditato;
- b. pubblicazioni di articoli, contributi, saggi o monografie in materie giuridiche su riviste specializzate, cartacee ed on line,
- c. frequenza di dottorati di ricerca in materie giuridiche o della scuola forense integrativa del tirocinio
- d. svolgimento di master e corsi di specializzazione in materie giuridiche
- e. contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati
- f. insegnamento di materie giuridiche presso istituti superiori
- g. commissioni di studi, gruppi di lavoro, commissioni consiliari istituiti dai ministeri, da enti pubblici o dal CNF
- h. commissioni di studi, gruppi di lavoro e commissioni consiliari aventi carattere locale ovvero attività seminariale che sia stata preventivamente accreditata dal CNF o dal COA

Art.7 – Autoformazione ed istanze per il riconoscimento dei crediti maturati per attività non preventivamente accreditate

I. Le attività di formazione svolte in proprio e non preventivamente accreditate presso il Consiglio dell'Ordine potranno essere accreditate come attività di autoformazione ai sensi dell'art. 13 e 20, lett. *f* reg. 6/2014 CNF.

II. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi da maturare con tali attività gli iscritti dovranno inoltrare istanza di accreditamento preventivo corredata di una adeguata illustrazione dell'attività da svolgere, allegando quando possibile il programma dell'attività formativa, se sia previsto il rilascio di eventuali attestati o documentazione equipollente ed evidenziando quali siano le competenze da acquisire nelle materie giuridiche od interdisciplinari utili e perciò vevoli ai fini del perfezionamento delle competenze professionali ai sensi dell'art. 2 reg. 6/2014 CNF.

III. L'attribuzione dei crediti riconosciuti avverrà in via diretta e senza necessità di ulteriori richieste; laddove l'attività autorizzata preveda il rilascio di attestati ovvero di documentazione comprovante la frequenza, l'attribuzione sarà effettuata a fronte della consegna degli stessi.

Art.8– Esenzioni ed esoneri (soggetti esonerati; motivi di esonero; entità dell'esonero riconosciuto/riconoscibile a fronte della richiesta dell'esonero per l'intero anno/triennio periodi inferiori)

I. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento n.6/2014 del CNF possono essere esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che ne facciano richiesta per i motivi individuati dal suddetto regolamento, e precisamente:

- gravidanza, parto, adozione, adempimenti dei doveri di maternità/paternità in presenza di figli minori
- malattia, infortunio, gravi motivi di salute propri o del coniuge ovvero condizioni personali di analoga rilevanza
- interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi o trasferimento dell'attività all'estero
- cause di forza maggiore

II. Nel caso in cui l'iscritto faccia richiesta di esonero dall'obbligo formativo per gravidanza, parto o adempimenti dei doveri di maternità o paternità in presenza di figli minori sino ai 10 anni di età ovvero in particolari casi di monogenitorialità il consiglio potrà riconoscere l'esonero da un minimo di 10 ad un massimo di 20 crediti formativi per l'anno in corso.

III. Nel caso di richieste per adempimento dei doveri di maternità o paternità in presenza di figli minori oltre i 6 anni di età ogni richiesta sarà valutata caso per caso ai fini della concessione dell'esonero parziale.

IV. Nel caso di esonero per motivi di malattia o infortunio sarà possibile riconoscere l'esonero totale dei crediti per l'anno in corso

V. Il Consiglio si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alle istanze di esonero ove ritenuto necessario per una corretta valutazione circa i crediti da esonerare.

VI. Ai sensi del regolamento per la formazione continua sono comunque esonerati dall'adempimento dell'obbligo formativo gli avvocati sospesi ai sensi dell'art.20, I co., legge professionale per la durata del mandato; gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo ovvero oltre il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si intendono espressamente richiamate le disposizioni del regolamento 6/2014 per la formazione continua del CNF e successive modifiche.